



DETERMINAZIONE N. APC/ 195

DEL 13.12.2023

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RISCHIO SISMICO

OGGETTO: OCDPC n. 978 del 24 marzo 2023 - Programma interventi antisismici su edifici pubblici con funzioni "strategiche" ai fini di protezione civile (annualità 2022-2023)

IL DIRETTORE

VISTE:

- la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 46 "Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" e s.m.i.;
- la DGR n. 886/P del 31 dicembre 2020 di approvazione dell'Atto di organizzazione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 6 comma 1, della LR 46/2019;
- la DGR n. 882 del 13 dicembre 2021 "Provvedimenti in merito all'operatività dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 16 e 19 della Legge Regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i.", pubblicata sul BURAT n. 204 Speciale del 29.12.2021;
- la DGR n. 586 del 18 settembre 2023 di nomina del dott. Mauro Casinghini quale Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

RILEVATO che a far data dal 29.12.2021 l'Agenzia regionale di Protezione Civile (di seguito Agenzia) è diventata operativa subentrando nei compiti, nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle originali strutture regionali, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 46/2019;

VISTO l'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che istituisce un Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico a valenza pluriennale (2010-2016), attivato attraverso l'emanazione di Ordinanze di Protezione Civile a cadenza annuale;

DATO ATTO che con la prima Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13.11.2010, relativa all'annualità finanziaria 2010, sono state definite le attività finanziabili con il menzionato Fondo e le modalità operative di gestione delle successive sei annualità;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che rifinanzia il suddetto programma per il biennio 2022-2023;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 24 marzo 2023, n. 978 (OCDPC 978/2023) recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145" disciplinate le annualità finanziarie 2022 e 2023;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile rep. n. 1147 del 04.05.2023 di ripartizione alle Regioni delle risorse relative all'annualità 2022 e 2023 di cui alla OCDPC 978/2023;

RILEVATO che il suddetto Decreto n. 1147/2023 assegna alla Regione Abruzzo risorse complessive pari ad € 7.063.552,11 per l'attuazione delle attività di prevenzione del rischio sismico stabilite all'art. 2 dell'OCDPC 978/2023;

RILEVATO che:

- con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile rep. n. 2231 del 07/08/2023 è stato disposto il pagamento della somma pari ad € 7.063.552,11 sul C/C intestato all'Agenzia APC;
- nella D.G.R. 22/C del 23/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Agenzia APC sono stati previsti i capitoli E/43069/3 e S/152019/3 per la gestione contabile delle somme in argomento;
- che risulta pervenuta sul c/c dell'Agenzia la bolletta di incasso n. 174 del 23.08.2023 di pari importo, accertata con determina n° 36 del 29/09/2023 (accertamento n. 43 del 02.10.2023);

CONSIDERATO che, in attuazione all'art. 2 e art. 11 dell'OCDPC 978/2023, con determina direttoriale n. 151/APC del 08.11.2023, è stata disposta la ripartizione delle risorse assegnate con Decreto n. 1147/2023, per procedere alle programmazioni di cui alle lettere a) e b);

RILEVATO che, per le annualità finanziarie 2022-2023 in argomento, risultano disponibili € 5.028.095,88 per la programmazione degli interventi antisismici su edifici "strategici", di cui alla lettera b) dell'art. 2 dell'OCDPC 978/2023;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto dettato dall'OCDPC 978/2023 e in analogia con le pregresse programmazioni regionali, gli interventi da ammettere a finanziamento dovranno essere selezionati secondo i criteri e le priorità riportate nei "Criteri di selezione degli interventi antisismici e prescrizioni" (di seguito Criteri) approvati in Allegato A alla DGR n. 720 del 15.11.2021, valevoli anche per l'Ordinanza in argomento;

PRESO ATTO che, con nota circolare prot. n. RA/0146564 del 03.04.2023, il Servizio ha provveduto a dare informativa agli Enti locali del nuovo programma indicando i suddetti criteri di selezione e le priorità, invitando a presentare le istanze perentoriamente entro il 05.06.2023;

RILEVATO che in esito a detto avviso ed entro i termini stabiliti, sono pervenute n. 38 istanze per le quali gli uffici hanno provveduto a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità;

FATTO RILEVARE che, come riportato anche nei suddetti *Criteri*, al fine di ottimizzare le esigue risorse disponibili rispetto al fabbisogno regionale, non possono essere concessi contributi:

- a opere o edifici che ricadono in Comuni a bassa sismicità ($ag < 0,125g$) non ricompresi nell'elenco dei soggetti beneficiari approvato in Allegato 7 alla OCDPC 780/2021, a meno che non sia dimostrato un valore superiore di ag in sito (con risposta sismica locale);
- a opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza annuale;
- a opere o edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità, a meno che non possano essere realizzati interventi in stralci su unità o porzioni strutturali autonome (cielo-terra);
- a soggetti beneficiari che hanno già usufruito di un contributo per un intervento antisismico su opere o edifici strategici assegnati nelle programmazioni precedenti del Fondo (OPCM 3907/2011 e successive);

RILEVATO che anche l'OCDPC 978/2023, al fine di rendere immediatamente attuabile il programma e "cantierabili" gli interventi, prevede di dare priorità agli interventi antisismici per i quali si dispone già di una progettazione di livello almeno definitivo;

STABILITO di assegnare priorità 1 ai progetti "esecutivi" e priorità 2 a quelli "definitivi", come indicato all'art. 3 dei Criteri di selezione;

VISTO l'elenco in Allegato A al presente atto riportante le istanze ammissibili ordinate secondo i criteri e le priorità di cui all'art. 3 dei Criteri di selezione, e suddivisi per categoria di funzione "strategica" nei due sotto-elenchi:

A.1 - ELENCO PRIORITA' SEDI CENTRO OPERATIVO MISTO O COMUNALE (COM/COC) INDIVIDUATE NEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE;

A.2 - ELENCO PRIORITA' ALTRE SEDI DI FUNZIONI STRATEGICHE INDIVIDUATE NEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE;

VISTO l'elenco in Allegato B al presente atto, con le istanze dichiarate non ammissibili ai sensi dell'art. 2 dei suddetti Criteri, con le rispettive motivazioni ivi indicate;

FATTO RILEVARE che:

- nella precedente analoga programmazione della OCDPC 780/2021 (annualità 2019-2021), il Comune di Tocco da Casauria (Pe), è risultato beneficiario di un contributo ridotto pari ad € 1.186.773,10 per esaurimento di risorse disponibili, essendo l'ultimo intervento dell'elenco degli ammessi a finanziamento;
- in fase di progettazione, il Comune di Tocco da Casauria (Pe) ha comunicato l'impossibilità di procedere a causa delle scarse risorse disponibili rispetto agli interventi minimi richiesti da normativa e degli aumenti dei costi delle materie prime e delle lavorazioni intervenuti più volte negli ultimi anni con conseguenti modifica in aumento di molte voci del Prezziario Regionale, richiedendo maggiori fondi;
- con nota prot. n. RA/0189735 del 03.05.2023 dell'Agenzia, a firma anche del Presidente della Regione Abruzzo, si dava atto delle difficoltà espresse dal comune e, non avendo ulteriori fondi a disposizione, si comunicava la possibilità di optare per lo spostamento dell'intervento nella prima analoga programmazione utile;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di inserire l'intervento sul "municipio" sede COC del Comune di Tocco da Casauria, nella redigenda programmazione a valere sulle risorse recate dalla OCDPC 978/2023, con "priorità alta" rispetto alle istanze pervenute, affinché possa essere assegnato il contributo spettante al comune secondo i criteri stabiliti dall'ordinanza (95% del costo convenzionale);

DI STABILIRE che l'assegnazione al Comune di Tocco da Casauria è di tipo "programmatica" in quanto l'assegnazione formale potrà essere attuata solo a seguito di rinuncia al contributo assegnato con DGR 720/2021 e conseguente successivo atto formale di revoca del contributo e rimodulazione del programma approvato della Giunta Regionale con la citata deliberazione;

RITENUTO, in analogia alle pregresse programmazioni e sulla base delle risorse disponibili, di procedere all'assegnazione delle restanti risorse agli interventi su edifici "strategici" individuati quali sedi dei Centri Coordinamento Misti (COM) o Comunali (COC), indicati in elenco A.1 in Allegato A;

RILEVATO che, oltre all'intervento sul Comune di Tocco da Casauria, risultano capienti rispetto alle risorse disponibili, gli interventi in priorità da 2 a 4 in elenco A.1 dell'Allegato A, sulla base dei costi convenzionali massimi calcolati secondo le modalità stabilite all'art. 17 dell'OCDPC 978/2023;

RILEVATO, altresì, che all'intervento in priorità n. 5 in elenco A.1 del Comune di Pacentro (Aq), spetterebbe un contributo di € 1.507.950,00 ma, per esaurimento di risorse disponibili, risultano disponibili solo € 589.709,13 insufficienti per realizzare qualsiasi tipo di intervento sulla struttura e incompatibili con il progetto presentato dal Comune stesso;

FATTO CONSTARE che le suddette risorse residue di € 589.709,13, qualora non assegnate, risulteranno "non utilizzate" e, di conseguenza, saranno oggetto di revoca alla Regione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 1 dell'OCDPC 978/2023;

RILEVATO che, invece, l'intervento in priorità n. 6 in Allegato A.1, relativo alla sede COC del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (Aq), avente importo massimo concedibile pari ad € 689.872,92, risulta compatibile rispetto alle suddette ultime risorse disponibili;

PRESO ATTO che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede il rifinanziamento di sei annualità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico in argomento, per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;

RITENUTO, come di prassi nelle precedenti programmazioni e al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, di assegnare il contributo all'intervento in priorità 6 in elenco A.1, relativo alla sede COC del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (Aq), e di spostare l'intervento sulla sede COC di Pacentro (Aq) in "priorità alta" nella prossima programmazione utile relativa all'annualità finanziaria 2024;

VISTO il programma degli interventi ammessi a finanziamento indicati in Allegato C al presente atto, elaborato sulla base di quanto sopra indicato, che individua i n. 5 interventi ammessi a finanziamento con le risorse delle annualità 2022-2023 e programma la priorità "alta" per l'intervento sul COC di Pacentro (Aq) sulla prossima annualità 2024;

RILEVATO che al Comune di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) spetta un contributo ridotto pari ad € 589.709,13 per esaurimento del budget disponibile;

RILEVATO che il programma in Allegato C prevede una spesa complessiva di € 5.028.095,88 che trova copertura tra le risorse incassate nel corrente esercizio di bilancio dell'Agenzia e accertate sul capitolo di spesa 152019/3 con determinazione n° 36 del 29/09/2023 (accertamento n. 43/2023);

RILEVATO che, rispetto alle assegnazioni statali di cui al Decreto n. 1147/2023, non risultano economie a carico dei fondi statali, con il 100% delle risorse assegnate utilizzate in quanto tutti gli interventi finanziati dispongono già del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.19, comma 5 della OCDPC 978/2023;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile;

VISTA la L.R. 29.12.1977 n. 81;

VISTI gli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" per quanto compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118 del 2011;

VISTA la Determina 105/APC 21/12/2022 di approvazione del bilancio pluriennale dell'Agenzia 2023/2025;

VISTA la D.G.R. 22/C del 23/01/2023 di approvazione del bilancio APC proposto dalla Direzione APC;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 83/4 del 31/01/2023 di approvazione del bilancio a norma della L.R. 46/19 – L.R. 1 febbraio 2023 N. 6, art. 12 e 13;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che qui si intendono completamente richiamate, quanto segue:

DI PRENDERE ATTO degli elenchi in Allegato A, riportante le istanze ammissibili ordinate secondo i criteri e le priorità di cui all'art. 3 dei Criteri di selezione, in conformità a quanto dettato dall'OCDPC 978/2023, e suddivisi per categoria di funzione "strategica" nei due sotto-elенchi:

A.1 - ELENCO PRIORITA' SEDI CENTRO OPERATIVO MISTO O COMUNALE (COM/COC) INDIVIDUATE NEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE;

A.2 - ELENCO PRIORITA' ALTRE SEDI DI FUNZIONI STRATEGICHE INDIVIDUATE NEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE;

DI PRENDERE ATTO dell'elenco in Allegato B, con le istanze dichiarate non ammissibili ai sensi dell'art. 2 dei suddetti Criteri, con le rispettive motivazioni ivi indicate;

DI APPROVARE il programma delle assegnazioni riportato in Allegato C, recante "OCDPC 978/2023 – Programma regionale di interventi antisismici su edifici pubblici con funzioni strategiche ai fini di protezione civile. Annualità 2022-2023" riportanti l'"Elenco interventi finanziati e soggetti beneficiari/attuatori" e gli "Interventi in priorità alta sul prossimo programma annualità finanziaria 2024";

DI SPECIFICARE che, in analogia alle pregresse programmazioni:

- a) gli interventi in argomento dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nell'OCDPC 978/2023 e nelle specifiche tecniche dei *Criteri* approvati in Allegato C alla DGR 720/2021;
- b) i soggetti attuatori del programma regionale sono i n. 5 comuni indicati in Allegato C nell'"Elenco interventi finanziati e soggetti beneficiari/attuatori";

DI STABILIRE, per quanto in premessa:

- a) che l'assegnazione al Comune di Tocco da Casauria è di tipo "programmatoria" e che la formale assegnazione potrà essere attuata solo a seguito di formale rinuncia al contributo assegnato con DGR 720/2021 e conseguente successivo atto formale, a cura della Giunta Regionale, di revoca del contributo e rimodulazione del programma approvato con la citata deliberazione;
- b) che al Comune di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) spetta un contributo ridotto di € 589.709,13 per esaurimento dei fondi disponibili;
- c) che l'intervento sulla sede COC di Pacentro (Aq) sarà inserito in priorità 1 nella prossima programmazione utile relativa all'annualità finanziaria 2024;

DI SPECIFICARE che il programma in Allegato B prevede una spesa complessiva di € 5.028.095,88 che trova copertura tra le risorse recate dall'OCDPC 978/2023 assegnate con Decreto n. 1147/2023, incassate nel corrente esercizio di bilancio dell'Agenzia e accertate sul capitolo di spesa 152019/3 con determinazione n° 36 del 29/09/2023 (accertamento n. 43/2023);

DI DEMANDARE al Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi (APC001) dell'Agenzia, l'adozione di tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito dell'Agenzia nella sezione "Trasparenza" in attuazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

La Dirigente del Servizio APC001
(dott.ssa Daniela Ronconi)

L'Estenditrice
Ing. Maria Basi
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93

La Responsabile dell'Ufficio
Ing. Maria Basi
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93

**Il Direttore dell'Agenzia
regionale di protezione civile**
(dott. Mauro Casinghini)